

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 05/03/2020

FATTO

In sede di reclamo, parte ricorrente contestava la mancata retrocessione da parte dell'intermediario, della quota parte dovuta a titolo di commissioni e di premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata (avvenuta nel mese di luglio 2011) di un contratto di finanziamento contro cessione di un quinto della retribuzione, stipulato in data 12.04.2007.

Insoddisfatta del riscontro, reiterava la richiesta (assistita da un rappresentante di fiducia) in sede di ricorso, domandando l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 3.661,61.

L'intermediario, con le controdeduzioni, denuncia l'irricevibilità del ricorso per mancanza di un valido reclamo, assumendo che la prima contestazione pervenuta sia stata inoltrata senza che il soggetto qualificatosi procuratore fosse munito di apposita procura da parte del ricorrente. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In relazione agli oneri assicurativi evidenzia che, ai fini del calcolo dell'importo da restituire alla parte ricorrente, deve considerarsi il premio netto (pari ad euro 2.121,04), che non include le componenti non ristorabili in quanto di natura up front, quali diritti ed imposte, indicate nel

certificato di polizza e che, dunque, l'importo corrispondente da restituire ammonta ad euro 1.219,60;

Si rende sin d'ora disponibile a riconoscere al ricorrente l'importo complessivo di euro 2.413,21 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi.

Esclude la rimborsabilità delle commissioni percepite dall'agente/mediatore stante la loro natura *up front*, essendo destinate a remunerare attività prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento, che si esauriscono nella fase di stipulazione dello stesso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione sollevata dalla resistente volta a far valere l'irricevibilità del ricorso.

L'intermediario assume che il reclamo sia stato inoltrato senza che il soggetto qualificatosi procuratore fosse munito di apposita procura da parte del ricorrente (in quanto non sottoscritta).

L'eccezione è infondata. È noto che il reclamo, ossia «ogni atto con cui il cliente, chiaramente identificabile, contesti in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione» (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia -sez. I §3), costituisca una condizione di procedibilità dell'azione davanti a questo Arbitro (sez. VI §1). In sede di sindacato della sua ricevibilità si deve, tuttavia, ricordare che il consolidato orientamento di questo Arbitro riconosce rilievo decisivo, alla circostanza per cui, in caso di difetto di sottoscrizione del reclamo (in disparte la considerazione che si tratti di una procura diversa da quella conferita alle liti ex art. 83, comma 3 c.p.c.: Coll. Napoli, Decisione N. 4735 del 22 luglio 2014), il ricorso debba essere dichiarato irricevibile soltanto qualora tale difetto “... genera obiettivamente gravi dubbi circa l'effettiva imputabilità del reclamo alla volontà del ricorrente. Ciò impedisce quindi all'intermediario di prendere in considerazione le contestazioni ivi contenute e formulare la propria risposta. In tal modo viene pregiudicata la fondamentale funzione del reclamo, che consiste nel tentare di appianare negozialmente la divergenza insorta tra intermediario e cliente, evitando il ricorso ad un soggetto terzo, quale l'Arbitro o l'Autorità Giudiziaria” (cfr. la decisione di questo Collegio, n. 9768/2016). Nel caso di specie, la certa riferibilità alla volontà della parte ricorrente, unitamente al rispetto della funzione del reclamo stesso (adeguata attivazione del contraddittorio, allo scopo di prevenire l'avvio della procedura arbitrale stessa: l'intermediario ha inviato il proprio risconto al legale del ricorrente, offrendo la somma di euro 1.889,00), devono fare concludere per il rigetto dell'eccezione della convenuta.

Passando al merito della lite, si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141).

PREMESSO che:

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

PREMESSO inoltre che:

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha statuito che: «[L]'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (para 31).

Nella misura in cui la ripartizione tra costi recurring e costi up-front risulti esclusivamente dalle clausole contrattuali, la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca (trattandosi di un contratto standard da quest'ultima redatto) e la loro fatturazione può includere un certo margine di profitto. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali costi dovranno essere tutti assoggettati alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b.

Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che: «il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto» (para 24). Ai sensi dell'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., il criterio c.d. pro rata temporis, il quale si rifà a un rigoroso principio di proporzionalità, deve essere quindi preferito ad altri criteri (come quello basato sulla curva degli interessi), i quali si rifanno a un principio più o meno accentuato di regressività. Secondo quanto è letteralmente stabilito dall'art. 125, 1° comma, t.u.b., inoltre, il criterio c.d. pro rata temporis deve essere applicato al costo totale del credito in quanto tale, indipendentemente dalla natura o dalla qualificazione contrattuale delle sue singole componenti; in particolare, tale criterio è applicabile tanto ai costi recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, la soluzione di cui si è detto non è idonea a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, in quanto «gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante» (para 34).

PREMESSO d'altro canto che:

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019, «la CGUE, lungi dal procedere a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha semplicemente valutato l'obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione».

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, «il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (para 32).

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene inoltre meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza (para 31), la fatturazione di tali costi possa includere un certo margine di profitto per l'intermediario.

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, la sua (parziale) retrocessione al consumatore farebbe sì che quest'ultimo si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'intermediario, avendo comunque usufruito del servizio finanziario che ha costituito oggetto del contratto stipulato tra le parti. Nella sentenza 16 dicembre 2008, Grande Sezione, pronunciata nella causa C-47/07, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a spese altrui costituisce uno dei principi generali del diritto dell'Unione europea (para 50).

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, il suo importo non è pertanto assoggettato alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. Questa soluzione è applicabile a imposte e tasse, spese vive di istruttoria (segnatamente, perizie),

compenso per l'attività di intermediazione del credito (sempre che l'intermediario fornisca un oggettivo riscontro probatorio di averne pagato l'importo).

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito (svolta tanto dal mediatore, quanto dall'agente), è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.

Sulla base di tali premesse, in relazione al caso di specie si osserva quanto segue:

-l'importo di imposte e tasse, indicato nel contratto stipulato con il consumatore, e che si presume sia stato pagato dall'intermediario sino a prova contraria, non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. ;

- qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., stante l'assenza, nell'attuata produzione documentale, di evidenze idonee a provare l'avvenuto pagamento ai terzi.

Considerato che, per quanto sopra esplicitato, la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto e che il richiamato criterio c.d. *pro rata temporis*) è applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front,

la parte ricorrente ha diritto, considerando i rimborsi già effettuati dalla convenuta, alla somma risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni finanziarie				2.779,32	1.598,11	404,50	1.193,61
Commissioni intermediario credito				2.097,63	1.206,14		1.206,14
Polizza assicurativa				2.141,04	1.231,10		1.231,10
Totale							3.630,84

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.630,84 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO